

ART. 7 DECRETO LEGGE N° 262 DEL 03.10.2006 (pagamento tasse di proprietà)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n° 230 del 03.10.2006) del Decreto Legge n° 262 del 03.10.2006, sono state introdotte alcune norme che riguardano il pagamento delle Tasse di Proprietà dei veicoli (bolli).

Nello specifico l'art. **7 comma 1** del D.L. succitato prevede di esentare dal pagamento delle tasse di proprietà, per un periodo di 2 (due) annualità, i veicoli immatricolati come "Euro 4" o "Euro 5" che emettano meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, **in sostituzione** di autovetture od autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "Euro 0" o "Euro 1". L'esenzione è estesa per un'altra annualità (3 - tre) per gli autoveicoli da immatricolare che hanno un cilindrata inferiore a 1300 cc.

Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore ai 2600 chilogrammi con l'esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Si precisa che le agevolazioni introdotte con il Decreto Legge n° 262 del 03.10.2006 hanno validità esclusivamente per i veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del Decreto (03.10.2006) fino al 31.12.2007.

Dall'esame del testo del Decreto Legge e dalle prime indicazioni operative ricevute dall'A.C.I., per la gestione dell'iscrizione al P.R.A. di detti veicoli, non risulta dover esserci legame tra l'intestatario del veicolo per cui si richiede l'immatricolazione e l'intestatario del veicolo per cui si richiede la rottamazione: conseguentemente non dovrebbero esserci limitazioni (salvo eventuali modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto) per l'immatricolazione di autovetture in leasing.

Si precisa che operativamente è compito del venditore fornire al P.R.A. la documentazione attestante i requisiti prescritti dal Decreto, comunicare il numero di targa del veicolo da rottamare e consegnare il veicolo ritirato ai centri di raccolta autorizzati. Il consiglio che possiamo dare in questa fase iniziale è quello di identificare da subito le autovetture immatricolate con l'esenzione al pagamento delle tasse di proprietà ed accertare contemporaneamente la scadenza dell'esenzione (se due o tre annualità): quanto sopra al fine di avviare una corretta gestione sia per le autovetture per le quali la Società di Leasing paga direttamente la tassa di proprietà, sia per un controllo sul corretto pagamento delle tasse di proprietà in sede di riscatto (finale o anticipato).

Si segnala, inoltre, che **l'art. 7 comma 5** del D.L. succitato ha previsto in particolare che tutti i veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 "AUTOVETTURA" a quella N1 "AUTOCARRO" dovranno pagare la tassa di proprietà non più con le tariffe previste per gli autocarri in base alla portata utile ma con le tariffe previste per le autovetture in base alla potenza effettiva dei motori "KW".

L'introduzione di questa nuova norma comporta che per tutti i veicoli immatricolati ed in seguito trasformati in autocarro, dovrà essere accertato il corretto pagamento delle tasse di proprietà richiedendo il primo pagamento come autovettura, alcuni pagamenti come autocarro ed i pagamenti successivi - dall'entrata in vigore del Decreto Legge - nuovamente come autovettura (il controllo si fa ancora più complesso di prima).